CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71

SEDUTA IN DATA 27/06/2023

OGGETTO:MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI COMUNALI, QUALI PORZIONI EDIFICATE NON METANIZZATE (IVI COMPRESE LE CASE SPARSE) – NUOVA INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO NON METANIZZATE

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Giugno, alle ore 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1	SICCHIERO ALESSANDRO	P	14	MARTANO CLAUDIO	P
2	BALBIANO D'ARAMENGO ELISABETTA	P	15	MASPOLI ANTONIO	P
3	BENEDICENTI PIERCARLO	P	16	OLIA MANUELA	P
4	BOSCO FRANCO	P	17	RONCO FEDERICO	P
5	BRAMARDI CLARA	P	18	SABENA DANIELA	P
6	CAGLIERO ALBERTO	P	19	SACCO RACHELE	A
7	CAMPAGNOLO CLAUDIO	A	20	SANDRI VALTER	P
8	FASANO EMMA	P	21	STRADIOTTO ADRIANO	P
9	FURGIUELE LUIGI	P	22	SUBRITO GIORGIO	P
10	GHIRARDI NICCOLO'	P	23	TAGLIAVIA MARIA	P
11	GRECO ENRICO MARIA	P	24	VARALDO TOMMASO	A
12	GUNETTI GAIA	A	25	ZULLO ANTONIO	P
13	LIMONE ANDREA	P			

Presiede la seduta il Signor Federico Ronco – Il Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleAntonio Conato.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal "Servizio Ambiente e Mobilità" avente ad oggetto "MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI COMUNALI, QUALI PORZIONI EDIFICATE NON METANIZZATE (IVI COMPRESE LE CASE SPARSE) – NUOVA INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO NON METANIZZATE".

Premesso che:

- l'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. prevede per i Comuni non metanizzati o aventi frazioni non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E" come individuata con D.P.R. 26/07/1993 n. 412, l'applicazione di un beneficio economico consistente nella riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL);
- l'art. 4, comma 2 del D.L. 30/09/2000 n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23/11/2000 n. 354, precisa che per *«frazioni di Comuni»* si devono intendere *«le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse»*;
- l'art. 13, comma 2 della L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) estendeva i predetti benefici anche alle *«frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale»*. Tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata quindi riconfermata di anno in anno in sede di legge finanziaria fino alla L. 22/12/2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009);
- il mancato richiamo del predetto art. 13, comma 2 della L. 448/2001 a partire dalla L. 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) comporta la non applicazione della riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale; il beneficio fiscale di cui trattasi risulta, pertanto, applicabile solo ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle *«porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale»* (art. 4, comma 2 del D.L. 268/2000);
- l'Agenzia delle Dogane con nota n. 41017 del 12/04/2010 ha chiarito che *«per effetto del combinato disposto dell'art.8, comma 10, lett. c) della L. 23/12/1998 n. 448 e dell'art. 4, comma 2 del D.L. 30/09/2000 n. 268 il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "porzioni edificate (…) non metanizzate ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse. Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la casa comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica frazione (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata di volta in volta con delibera la parte "non metanizzata"»*.

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 8, comma 10 , lett. c) della L. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione di Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico. Tali delibere devono essere comunicate ai Ministeri competenti entro il 30 settembre di ogni anno;
- ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2 del D.L. 24/06/2003 n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 01/08/2003 n. 200, *«l'art. 8, comma 10, lett. c), numero 4) della L. 23/12/1998 n. 448, come modificato dall'art. 12 della L. 23/12/1999, si interpreta nel senso che l'ente*

locale adotta una nuova delibera di Consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione»;

- ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto il Comune di Chieri appartiene alla zona climatica "E" in base all'Allegato A al D.P.R. 26/08/1993 n. 412.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 04/05/2001 sono state individuate le frazioni non metanizzate del territorio comunale, ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 448/1998 ed estese dall'art. 12, numero 4) della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) ai comuni parzialmente metanizzati inseriti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 412/1993 (fattispecie in cui rientra il Comune di Chieri);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14/11/2002 è stato aggiornato l'elenco delle zone non metanizzate;
- si ritiene necessario aggiornare l'elenco del 2002 individuando, nel rispetto della ratio delle disposizioni citate in premessa, tutte le "*porzioni edificate non metanizzate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale"* ancora presenti nel territorio del Comune di Chieri, a seguito dei lavori di estensione della rete del gas naturale previsti dal Piano Industriale di Sviluppo ed effettuati da Italgas Reti S.p.A.;
- l'argomento è stato discusso dalla competente III Commissione Consiliare.

Visto che:

- per la definizione di "centro abitato" è necessario fare riferimento, come precisato dall'Agenzia delle Dogane con la nota n. 41017 del 12/04/2010 sopra richiamata, a quanto stabilito dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.);
- la vigente delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05/05/2021;
- il legislatore non ha fornito ulteriori indicazioni finalizzate alla costruzione del perimetro della "zona non metanizzata".

Considerato che, allo scopo di costruire la perimetrazione della "zona non metanizzata", conseguente all'individuazione della parte metanizzata del territorio, occorre stabilire un criterio univoco applicabile all'intero territorio comunale e ritenuto che esso possa enunciarsi come segue: può considerarsi "zona metanizzata" il perimetro formato dal centro abitato, come sopra definito, e dalle particelle catastali ricadenti in tutto o in parte entro la distanza di 30 metri dalla rete di distribuzione del gas naturale, come messa a disposizione da Italgas Reti S.p.A., società concessionaria della distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Chieri (contratto Rep. n. 719/2019 tra la Città Metropolitana di Torino e la Società Italgas Reti S.p.A.).

Visto che:

- sulla base delle indicazioni normative e del suddetto criterio è stata predisposta a cura del competente Servizio comunale una cartografia contenente proposta di individuazione della "zona metanizzata" del territorio, allegato A alla presente deliberazione;
- a esplicazione dell'elaborato cartografico è stato predisposto l'elenco delle "zone non metanizzate" ex art. 8 della L. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. (Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

Ritenuto di dichiarare come "zone non metanizzate" la frazione di Airali e parte della frazione di Pessione, che pur facendo parte del centro abitato individuato ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 non sono servite dalla rete di distribuzione del gas naturale.

Visti:

- l'art. 8, comma 10 , lett. c) della L. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.;
- l'art. 17 bis, comma 2 del D.L. 24/06/2003 n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 01/08/2003 n. 200;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12/04/2010;
- il vigente Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore Massimo CEPPI propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. DI APPROVARE, ai fini dell'applicazione del beneficio economico relativo alla riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL), previsto dall'art. 8, comma 10 , lett. c) della L. 23/12/1998 n. 448:
    - l'elaborato cartografico in scala 1:10.000 con perimetrazione delle "zone metanizzate" con aggiornamento al 31/12/2022 della rete di distribuzione del gas metano, come trasmessa da Italgas Reti S.p.A. con prot. 23302 del 10/05/2023 (Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);
    - l'elenco delle "zone non metanizzate" ex art. 8 della L. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. (Allegato "B" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti di legge la precedente deliberazione consiliare n. 109 del 14/11/2002;

3. DI TRASMETTERE il presente atto ai competenti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

4. DI DARE AMPIA DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ al presente provvedimento cosicché possa essere precisamente conosciuto dai cittadini interessati alle misure agevolative di che trattasi;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'arch. Carlo FENOGLIO.

oooooooooooooooooooooooooo

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Sentito l'intervento, conservato agli atti in registrazione informatica, dell'Assessore Massimo Ceppi.

Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese da parte degli aventi diritto mediante l'utilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:
* per l'approvazione dell'atto

Presenti	n. 21
Votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 3

(Fasano, Furgiuele, Limone)

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI COMUNALI, QUALI PORZIONI EDIFICATE NON METANIZZATE (IVI COMPRESE LE CASE SPARSE) – NUOVA INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO NON METANIZZATE”.

Il Segretario Generale	Il Presidente del Consiglio
Antonio Conato	Federico Ronco
Documento firmato digitalmente	Documento firmato digitalmente